



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 TITOLO I° BILANCIO -.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di **Giugno** alle ore **15,00** Convocato in seduta straordinaria e urgente, come da avvisi scritti in data **03 e 05/06/2013**, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Vicario Sig. Valter Maria Larosa di [] PRIMA [X] SECONDA convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N° ORD.	COGNOME E NOME	presente (si - no)	N° ORD.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	CERAVOLO Antonio	SI	10	FUDA Giuseppe	NO
2	CERAVOLO Giulio	NO	11	MARAFIOTI Giuseppe	NO
3	BITONTI Vincenzo	NO	12	DE FELICE Antonio	NO
4	LAROSA Valter Maria	SI	13	RUFFO Danilo	NO
5	CAMMARERI Sebastiano	SI			
6	CORDI' Antonio	NO			
7	MARAFIOTI Alfredo	SI			
8	GALLO Antonino	NO			
9	BULZOMI' Giuseppe	SI			

Presenti N° 05

Assenti N° 08

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonino Trombetta;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 05 su N° 13 Consiglieri assegnati al Comune e su N° 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D. Leg 18 08.2000, N°267;

- il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 comma 1, sotto il profilo della regolarità tecnica ha espresso parere [X] favorevole; [] sfavorevole
- il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 comportando la presente, impegno di spesa o diminuzione di entrata, sotto il profilo della regolarità contabile ha espresso parere [X] favorevole; [] sfavorevole

- Dichiarata aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato .-

Premesso che con propria deliberazione n. 19 del 04/05/2013, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Anoaia , ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, che così dispone:

- comma 1°: “Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura massima consentita...”;
- comma 2°: “La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”;
- comma 4°: “Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3 , nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio”;

Visto, altresì, il comma 6° del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare le delibere, di cui ai commi 1 - 3 e 5 del suddetto articolo, alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, di dover provvedere alla rideterminazione delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi, nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato nelle tabelle accluse alla presente proposta di deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, rinviandone a successivi provvedimenti l'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato;

Accertato che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale risulta coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati nella misura non inferiore al 36 per cento, così come previsto dalla vigente normativa;

Verificato, inoltre, che agli ulteriori servizi forniti da questo Ente sono applicate tasse e/o tariffe nella misura non inferiore a quella prevista dalla vigente normativa per gli Enti Locali dissestati;

Tutto ciò premesso

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la deliberazione n. 19 del 04/05/2013 del Consiglio Comunale, di dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente;

VISTI i Regolamenti Comunali;

VISTI il D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, in data 03/06/2013, allegato alla presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 2) Di rideterminare e approvare per l'anno 2013 la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi, ai sensi degli artt. 243 e 251 del D. Lgs. n. 267/2000, così come quantificate nei prospetti di seguito elencati, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 1. **TOSAP** (Allegato "A")
 2. **PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'** (Allegato "B")
 3. **I. M.U. - ANNO 2013:**
 - **ALIQUOTA DI BASE = 1,06%** (art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011)
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE = 0.6%** (Art.13, comma 7 del D.L. n.201/2011);
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI = 0,2%** (Art.13, comma 8 del D.L. n.201/2011);
 4. **ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2013 = 0,8%** (Limite massimo previsto dal combinato disposto del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n.148 del 14 settembre 2011, art.1 comma 11 e il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011);
- 3) Di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati, sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti;
- 4) Di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni incrementali del presente atto, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- 5) Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lds. N.368, nel sito individuato con Decreto 31.05.2012 dal capo del dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- 6) Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e , comunque, entro trenta giorni dalla data di adozione;
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art, 251, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 8) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Servizio Finanziario

Parere favorevole per la regolarità tecnica,
reso ai sensi dell'art.49 comma 1
del D. Lgs. n. 267/2000.-

F.to Raffaele Giofrè
Responsabile del Servizio

Servizio Vigilanza

Parere favorevole per la regolarità tecnica
Reso ai sensi dell'art.49 comma 1
del D. Lgs. n. 267/2000.

F.to Valter Maria Larosa
Responsabile del Servizio

Servizio Finanziario

Parere favorevole per la regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.-

F.to Raffaele Giofrè
Responsabile del Servizio Finanziario

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2013

COMUNE DI CLASSE V^

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

- 1 Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
- 2 Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
- 3 Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
- 4 La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie
- La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in mq o ml. Le frazioni inferiori al mq od al ml sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq o al ml, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- 6 Le superfici eccedenti i 1.000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
- 7 Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
- del 50% sino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino ai 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
- 8 La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1 Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
- 2 La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

n.	occupazioni - caratteristiche	tariffa annua a mq. (salvo diversa indicazione)	
		Tariffa per CATEGORIA	
		I	II
1	OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	26,34	17,56
2	OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO	26,34	17,56
3	OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRABILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (RIDUZIONE OBBLIGATORIA AL 30%)	7,90	5,27
4	PASSI CARRABILI:		
4.1	PASSI COSTRUITI DA PRIVATI E SOGGETTI A TASSA PER LA SUPERFICIE OCCUPATA (RIDUZIONE OBBLIGATORIA AL 50%)	13,17	8,78
4.2	DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATA IMPOSTO DAL COMUNE A RICHIESTA PROPRIETARI DI ACCESSI CARRABILI O PEDONALI (RIDUZIONE AL 10%)	2,83	1,76
4.3	PASSI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE:		
	- SUPERFICIE FINO A MQ 9 SOGGETTA A TARIFFA ORDINARIA INTERA - OLTRE MQ 9 LA SUPERFICIE ECCEDENTE SI CALCOLA IN RAGIONE DEL 10% (RIDUZIONE OBBLIGATORIA DEL 50%)	2,63	1,76
4.4	PASSI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E CHE RISULTANO NON UTILIZZABILI O NON UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO (RIDUZIONE AL 10%)	2,63	1,76
4.5	PASSI DI ACCESSO A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - (RIDUZIONE AL 30%)	7,90	5,27
5	OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVEETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE E PER LA SUPERFICIE ASSEGNATA	26,34	17,56

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I. In rapporto alla durata dell'occupazione, i tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%.

2 La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

n.	occupazioni - caratteristiche	tariffa per CATEGORIA	
		I	II
2.1	OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	2,07	2,07
2.2	OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO	1,03	1,03
2.3	OCCUPAZIONE CON TENDE O SIMILI - RIDUZIONE TARIFFA DEL 30%. TASSAZIONE DELLA SOLA PARTE SPORGENTE DA BANCHI OD AREE PER LE QUALI E' GIA' STATA CORRISPOSTA LA TASSA	0,62	0,62
2.4	OCCUPAZIONE EFFETTUATE PER FIERE, FESTEGGIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - (AUMENTO DEL 50%)	3,10	3,10
2.5	OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO IL LORO PRODOTTO (RIDUZIONE AL 50%)	1,03	1,03
2.6	OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTREZZI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (RIDUZIONE DELL' 80%)	==	==
2.7	OCCUPAZIONE CON AUTOVEETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (AUMENTO/ DEL 30%)	2,89	2,69
2.8	OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (RIDUZIONE DEL 50%)	1,03	1,03
2.9	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (RIDUZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA DELL'80%)	0,41	0,41
2.10	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHIANO CON CARATTERE RICORRENTE LA RISCOSSIONE E' EFFETTUATA MEDIANTE CONVENZIONE (A TARIFFA RIDOTTA DEL 50%)	1,03	1,03

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1 Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

2 la tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di asse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servizi di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3 tariffe relative alle occupazioni permanenti:

n.	occupazioni - caratteristiche	tariffa per CATEGORIA	
		I	II
3.1	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI AL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE: LA TASSA E' DETERMINATA CON CRITERI DI CUI AL PAR. 2, PER KM LINEARE O FRAZIONE	258,23	129,11
3.2	OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO REALIZZATE CON INNESTI OD ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, INDIPENDENTEMENTE DALLA EFFETTIVA CONSISTENZA DELLE OCCUPAZIONI. LA TASSA E' DOVUTA NELLA MISURA COMPRENSIVA	26,82	25,82
3.3	OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE: - FINO AD UN MASSIMO DI 5 KM LINEARI: TASSA ANNUA - PER OGNI KM O FRAZIONE SUPERIORE A 5 KM MAGGIORAZIONE DELLA TASSA ANNUA	== ==	== ==

4 Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3), un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

5 tariffe relative alle occupazioni a carattere temporaneo:

n	occupazioni - caratteristiche	tariffa per CATEGORIA	
		I	II
5.1	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO COMUNALE, DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI: - FINO A 1 KM LINEARE - SUPERIORE AL KM LINEARE	15,49 23,24	5,16 7,75
5.2	OCCUPAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 5.1 DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI; LA TASSA E' MAGGIORATA NELLE SEGUENTI MISURE PERCENTUALI: 30% PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON SUPERIORE A 90 GIORNI - FINO A 1 KM LINEARE - SUPERIORE AL KM LINEARE	20,14 30,21	6,71 10,07
5.3	DEL 50% PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI E FINO A 180. - FINO A 1 KM LINEARE - SUPERIORE AL KM LINEARE	23,24 34,86	7,75 11,62
5.4	DEL 100% PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 180 GIORNI - FINO A 1 KM LINEARE - SUPERIORE AL KM LINEARE	30,99 48,78	10,33 15,49

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

n	occupazioni - caratteristiche	tariffa per CATEGORIA	
		I	II
a	CENTRO ABITATO	48,48	46,48
b	ZONA LIMITROFA	38,73	38,73
c	SOBBORGHII E ZONE PERIFERICHE	23,24	23,24
d	FRAZIONI	7,75	7,75

2 La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

3 Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4 Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5 Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6 La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

7 Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionanti o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

n	occupazioni - caratteristiche	tariffa per CATEGORIA	
		I	II
a	CENTRO ABITATO	15,49	15,49
b	ZONA LIMITROFA	11,36	11,36
c	FRAZIONI, SOBBORGHII E ZONE PERIFERICHE	7,75	7,75

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Comune di Classe V^
ANNO 2013

PARTE I – TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 *Pubblicità ordinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base):

Durata: - per anno solare	€	11,36
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€	1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 *Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata*, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare	€	22,72
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€	2,28

3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è *maggiorata* del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la *maggiorazione* è del 100%.

4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c.2, 6 e 7)

2.1 *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare	€	11,36
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€	1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, al tariffa base è *maggiorata* del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le *maggiorazioni* dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede

2.2 *Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto*: l'imposta è dovuta per *anno solare* al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	€	74,37
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	€	49,58
c) per veicoli e motoveicoli non compresi nelle precedenti categorie	€	24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono *raddoppiate*.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D. Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 Per la *pubblicità effettuata per conto altrui* con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma di intermittenza, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, *per metro quadrato di superficie*, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare	€	33,05
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€	3,31

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, *effettuata per conto proprio dell'impresa*, si applica l'imposta in *misura pari alla metà* della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta

per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno	€	2,07
- per durata superiore a 30 giorni si applica:		
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di	€	2,07
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	€	1,04

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

€ 11,36

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, c.2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,58

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: € 24,79

8. PUBBLICITA' VARIA (art. 15, c.4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,07

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c.5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno di frazione, è la seguente:

€ 6,20

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

12. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art.7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt.8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

14. SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi risiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

- 1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:
- | | | |
|--|---|------|
| - per i primi 10 giorni | € | 1,03 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | € | 0,31 |

1.2. per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

1.5. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c.9)t

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art.20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

4. ESENZIONI DEL DIRITTO (art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni quelle previste dall'art.21 (commi vari)del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.-

COMUNE DI ANOIA

Provincia di Reggio Calabria

Il Revisore dei Conti

Vista la deliberazione n. 9 del 04/05/2013, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in merito all'attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, riguardanti i titoli I°, III° e IV° del bilancio, la TARSU, e il servizio idrico integrato, ;

Ritenuto che tali attivazioni sono obbligatorie per straordinarie esigenze di bilancio,;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in merito alla istituzione di nuovi capitoli e all'aumento di alcuni stanziamenti di bilancio, ritenuti insufficienti ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 267/2000

Ritenuto che l'istituzione e l'aumento di nuovi capitoli sono necessari alla normale gestione dei servizi locali, nonché per sopravvenute comunicazioni di contributi Regionali per investimenti, pena la decadenza dei suddetti, indispensabili per l'Ente, e che comunque non alterano gli equilibri di bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il regolamento contabile dell'Ente;

ESPRIME

- Parere favorevole alla proposta di deliberazione in merito all'attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, riguardanti i titoli I°, III° e IV° del bilancio, la TARSU, e il servizio idrico integrato, ;
- Parere favorevole alla proposta di deliberazione in merito alla istituzione di nuovi capitoli e all'aumento di alcuni stanziamenti di bilancio, ritenuti insufficienti ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 267/2000

Anoia li 03/06/2013

Il Revisore dei Conti
Rag. Michele Cavallaro



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Viacano
F.to Sig. Valter Maria Larosa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Trombetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio: Attesta
Che la presente deliberazione:

25 GIU. 2013

- Viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'Art.47 L.142/90 (N° _____ Reg. Pubbl.);
- Che la presente delibera:
- 3. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste d'invio per controllo;
- 4. Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 – D. Lgs. N.267/2000;
- E' divenuta esecutiva il **25 GIU. 2013** ;



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Trombetta

- Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li **25 GIU. 2013**

Il Responsabile Area Affari Generali
Sig. Osvaldo Priolo

